

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO	SENTENZA	1213	2016	RESPONSABILITA'	24/11/2016



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Stefano	IMPERIALI	Presidente
Salvatore	NICOLELLA	Consigliere
Angela	SILVERI	Consigliere
Piero	FLOREANI	Consigliere relatore
Daniela	ACANFORA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio sugli appelli riuniti iscritti ai nn. 40929 e 40930 del registro di segreteria, rispettivamente proposti da:

Lorenzo Mariani e Attilio Cornacchia, rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Messa, e da Umberto Di Pietro, Antonio Ciani e Angelo Gabrielli, rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Messa,

contro

il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio avverso la decisione della Sezione per il Lazio 24 gennaio 2011 n. 99;

Visti gli atti introduttivi del giudizio e le conclusioni del Procuratore generale rassegnate

con atto del 6 maggio 2016;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza pubblica del 24 maggio 2016, il consigliere relatore Piero Floreani, l'avv. Vittorio Messa per gli appellanti ed il Pubblico Ministero in persona del vice procuratore generale Antonio Ciaramella;

Ritenuto in

FATTO

La Sezione Lazio con la sentenza in epigrafe si è pronunciata in ordine all'azione di danno proposta in confronto degli amministratori del comune di Sant'Angelo Romano, condannandoli al pagamento della somma complessiva di € 32.000, ciascuno in parti uguali, in relazione ad una fattispecie che aveva dato luogo alla rescissione di un contratto, tra il comune e la società Tecnosced, stipulato per la costituzione di una banca dati per l'accertamento ed il recupero dell'ICI e della Tarsu.

In particolare, lo scioglimento del rapporto obbligatorio aveva innestato una controversia devoluta ad arbitri, definita con lodo del 21 luglio 2003, che aveva disposto la condanna del comune al pagamento della somma di € 232.004,65, quale corrispettivo prezzo dell'attività svolta dal privato, oltre ad € 82.073,57 a titolo di interessi e spese per il funzionamento del collegio arbitrale. Il comune aveva, inoltre, impugnato il lodo, rimanendone soccombente e condannato alla refusione delle spese di lite. Ne era seguito un accordo transattivo tra le parti, in forza del quale il comune aveva liquidato la somma di € 290.000 alla Tecnosced ed € 27.000 per spese legali. Dallo sviluppo di tali vicende la Procura aveva fatto valere un danno quantificato nell'importo di € 167.068,92, consistito, oltre alle spese di funzionamento del collegio arbitrale ed alle spese di lite, nel corrispettivo pagato alla società (€ 57.995,35).

I responsabili hanno tutti appellato la sentenza ponendo a base dell'impugnazione identici motivi.

In primo luogo, deducono la contraddittorietà della motivazione in ragione del fatto che il giudice di primo grado da un lato ha negato che costituisse danno risarcibile sia il maggior

importo pagato a seguito della transazione rispetto a quanto stabilito dal lodo, sia quello per spese legali determinato dalla Corte d'Appello, in tal modo riconoscendo la bontà dell'operato dell'Amministrazione che si era costituito in sede arbitrale ed aveva impugnato poi il lodo.

Per analoghe ragioni, inoltre, sostengono la contraddittorietà della condanna alle spese legali, poiché, a fronte dell'iniziale richiesta dell'organo requirente di condanna per € 317.000, la condanna è stata contenuta in un importo assai limitato; con la conseguenza che la parte effettivamente soccombente è la Procura regionale.

All'udienza del 26 novembre 2015, questa Sezione, disposta la riunione degli appelli ai sensi dell'art. 335 c.p.c., ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di definizione agevolata della controversia contabile, prospettata da tutti gli appellanti in via subordinata e condizionata al mancato accoglimento delle impugnazioni.

La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni con l'atto scritto depositato il 6 maggio 2016. In via preliminare di rito, deduce l'inammissibilità dell'appello Mariani e Cornacchia (n. 40929) per tardività, stante l'avvenuta notificazione in data 18 maggio 2011, oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza, avvenuta il 22 febbraio 2011. Nel merito, e con riguardo a tutte le posizioni, sostiene la ragionevolezza della sentenza gravata di cui chiede la conferma con condanna alle spese di questo grado di giudizio.

All'udienza, l'avv. Messa ha precisato che il comportamento generatore del danno è stato individuato nel fatto di rescindere il contratto, senza tuttavia tener conto che era stato negato sia il risarcimento del danno, sia il danno all'immagine; sicché gli amministratori non avevano, in sostanza, altra scelta. Ha contestato, inoltre, l'eccezione di tardività dell'appello e concluso come in atto.

Il rappresentante del Pubblico Ministero ha confermato l'atto scritto.

Considerato in

DIRITTO

L'impugnazione mira a far valere l'ingiustizia della sentenza con riguardo,

sostanzialmente, all'unico motivo inerente alla sua contraddittorietà che tutti gli appellanti assumono consistere nella insussistenza del danno riferito ai corrispettivi dovuti al terzo contraente a fronte dell'affermazione del pregiudizio risarcibile con riguardo ai costi ed alle spese sostenute per la definizione del giudizio arbitrale.

In via preliminare di rito, va rilevato che l'appello proposto da Lorenzo Mariani e Attilio Cornacchia (n. 40929) è stato notificato alla Procura regionale il 18 maggio 2011, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 1, comma quinto *bis*, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453 conv. con legge 14 gennaio 1994, n. 19, in ipotesi di notificazione della sentenza, in fatto avvenuta il 22 febbraio 2011. Dal che consegue una pronuncia di inammissibilità di questa impugnazione.

L'appello degli altri interessati, amministratori del comune di Sant'Angelo romano, va invece rigettato per i seguenti motivi.

Il giudice di primo grado ha considerato, con accertamento che non forma oggetto di specifica doglianza, che il fatto generatore del danno erariale risiedesse nella determinazione di far luogo alla rescissione del contratto, assunta senza giustificazione, se si considera che la società aveva puntualmente provveduto all'esecuzione dell'incarico conferito e che i disservizi riscontrati trovavano spiegazione nell'inerzia o nelle omissioni serbate dagli uffici comunali nell'istruire e nel trasmettere alla Tecnosced denunce di variazione pervenute nel corso di otto anni ed idonee a costituire la base informatica che costituiva l'oggetto dell'incarico conferito alla società.

La circostanza, anch'essa pacifica, che il comune dovesse provvedere al pagamento delle prestazioni rese dalla società incaricata, ancorché in misura diversa, anche sensibilmente, da quella richiesta, non giustificava pertanto l'adozione dell'atto autoritativo di tipo ablatorio; sicché, mentre da un lato il lodo ha definito l'aspetto patrimoniale della controprestazione spettante alla società, dall'altro la devoluzione al giudizio arbitrale non poteva certo porsi quale strumento di tutela di specifico interesse pubblico, per la ragione che il componimento reciproco degli interessi in gioco nell'attuazione del rapporto obbligatorio tra il comune e la età non

necessariamente richiedeva la soluzione di una controversia, per di più proseguita in un giudizio dinanzi alla Corte d'appello non proficuo per l'Amministrazione.

All'opposto, la deliberazione di rescissione del contratto senza che ne ricorressero i presupposti, vale a dire le gravi inadempienze nelle quali sarebbe incorsa la Tecnosced, - e, anzi, nella consapevolezza che la società aveva puntualmente eseguito le prestazioni ad essa affidate -, costituisce l'antecedente causale al quale si deve ricondurre l'evento di danno, caratterizzato dagli oneri sostenuti per affrontare il giudizio arbitrale e dalle spese legali successive.

Va pertanto condivisa la sentenza impugnata che ha escluso, in definitiva, come la controversia affrontata dal comune si fosse posta quale momento necessario di tutela degli interessi pubblici dell'ente, rilievo rispetto al quale è del tutto irrilevante la circostanza che i corrispettivi – comunque esclusi dall'area del danno risarcibile - dovuti per le prestazioni rese avessero sortito una sensibile contrazione.

Per quanto attiene al motivo d'impugnazione inerente alle spese del giudizio, rilevato che esse non sono caratterizzate dal rimborso di oneri difensivi a favore della controparte vittoriosa, ma costituiscono mere spese procedurali, va soltanto precisato che esse restano insensibili ad ogni modulazione della condanna ed allo stesso suo ammontare, poiché sono correlate al solo fatto oggettivo della soccombenza.

Le parti appellanti vanno pertanto condannati al pagamento delle spese del giudizio, in ragione di una quota paritaria per ciascuno di essi, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, dichiara inammissibile l'appello n. 40929, rigetta l'appello n. 40930 e conferma la sentenza impugnata.

Condanna le parti appellanti al pagamento delle spese del giudizio, in parti uguali tra loro, liquidate nell'importo di € 80,00 (ottanta/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 maggio 2016

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Piero Floreani

f.to Luciano Calamaro

Depositata in Segreteria il 24 Nov. 2016

p. Il Dirigente

dott. Daniela D'Amaro

Il Coordinatore Amministrativo

d.ssa Simonetta Desideri

f.to Simonetta Desideri